



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL
09 aprile 2020

IL CONSIGLIO

premessso

- che sono pervenute al Consiglio dell'Ordine diverse segnalazioni di utilizzo da parte di alcuni iscritti dello strumento della pubblicità attraverso l'uso improprio di pagine facebook, profili instagram, articoli stampa ed altro;
- che, attualmente, le norme che disciplinano la pubblicità dell'Avvocato sono, principalmente, gli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico;
- che, più in particolare, ai sensi dell'art. 17, rubricato "*Informazione sull'esercizio della professione*": "*È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali conseguiti. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. In ogni caso, le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.*";
- che, a mente, invece, dell'art. 35. rubricato: "*Dovere di corretta informazione*": "*L'Avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale*". *L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti titoli, funzioni o incarichi non inerenti all'attività professionale.*";
- che è il caso di rimarcare che il "*legal real time marketing*" - ancor di più nell'attuale periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus- potrebbe risultare contrario ai suddetti principi deontologici, specie se volto a recuperare clientela e a cercare visibilità attraverso i social media.
- che, in ogni caso, in merito all'utilizzo dei social e delle chat di gruppo, l'avvocato è sempre tenuto al rispetto degli obblighi deontologici e, in particolare, anche al di fuori dell'attività



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

professionale deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense (art. 9 del Codice Deontologico).

DELIBERA

di invitare tutti gli Iscritti al rispetto delle norme deontologiche sopra riportate, con espresso avvertimento che eventuali condotte non conformi alle stesse verranno segnalate al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina e -se del caso- all'Autorità Garante della Concorrenza.

Il Segretario
Avv. Giacinto Macchiarola

Il Presidente
Avv. Giuseppe De Rubertis